

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

5/2023



TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

III SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Torre Annunziata, III sezione civile, in composizione collegiale ed in persona dei magistrati:

dott. Francesco Abete

Presidente

dott. Valentina Vitulano

Giudice relatore

dott. Amleto Pisapia

Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento, iscritto al n. 17/2023 reg.,

LETTO il ricorso depositato da [REDACTED] residente in [REDACTED] rapp.ta

e difesa come in atti, per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

RILEVATO che il ricorso è stato proposto dal debitore e che quindi non appare necessaria la sua audizione;

SENTITO il giudice delegato a riferire al Collegio;

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 23.2.2023 [REDACTED] ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata del proprio patrimonio, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa;

Rilevato che è stata allegata la relazione redatta dal Gestore della Crisi, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e della relazione dell'OCC: - sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi, avendo la ricorrente la propria residenza in [REDACTED] - sussiste la situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi per quanto attestato nella relazione particolareggiata e che la stessa non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale,



ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, essendo la ricorrente, persona fisica e qualificabile come consumatore, allo stato disoccupata;

Considerato che: - la ricorrente non percepisce alcun reddito ma è proprietaria di 4 beni immobili fruttuosamente liquidabile, presenti nel patrimonio della ricorrente, sono quelli elencati a pagina 5 della relazione, di cui quelli siti in [redacted] notificati al foglio [redacted], p.lla [redacted], sub [redacted] e [redacted], in piena proprietà dell'istate sono già sottoposti a procedura esecutiva immobiliare RGE n. 29/2020) pendente innanzi il Tribunale di Torre Annunziata (NA) - G.E. dott.ssa Carughi Anita, cui è stato attribuito un valore di euro 193.000,00 con offerta minima a base d'asta, pari a 144.750,00; - un'autovettura [redacted], immatricolata il 06/07/2004, essenziale agli spostamenti,;

Considerato, quindi, che, anche alla luce dell'attivo realizzabile nei termini su indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

Ritenuto che, sebbene la determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisca ex art. 270 CCI contenuto necessario della sentenza, tenuto conto della relazione dell'OCC, si ritiene potersi già provvedere provvisoriamente, in questa sede, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268 comma 4 lett. b) CCI una volta aperta la procedura. A tal fine il liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale della ricorrente, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione da depositarsi al giudice delegato.

Allo stato, dunque, può essere lasciata alla ricorrente la somma mensile di euro 600,00.

Ritenuto che la debitrice possa essere autorizzata ad utilizzare l'autoveicolo indicato in dispositivo in quanto necessario per gli spostamenti.

Ritenuto per quanto attiene la richiesta dell'istante di sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi a questo Tribunale RGE n. 29/2020 - G.E. dott.ssa Carughi Anita, ai sensi dell'art. 150 richiamato dal comma 4 dell'art. 270 CCI;

Quanto alla durata della procedura è stata dall'OCC individuata in 4 anni

La nomina del liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, comma II, lett. b) CCI secondo il quale - salvo che ricorrano giustificati motivi- in caso di domanda del debitore va confermato l'OCC di cui all'art. 269 CCI.

PER QUESTI MOTIVI



Il Tribunale di Torre Annunziata, visti gli art. 40 e 268 CCI, così provvede:

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata sul patrimonio di [REDACTED] nata a
(NA) il (Codice Fiscale) e residente in

NOMINA

Giudice delegato alla procedura la dott. ssa Valentina Vitulano
Liquidatore il dott. Gennaro Narducci

ORDINA

al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove non già allegato al ricorso;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di insinuazione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

DISPONE

ai sensi dell' art. 150 del Codice della Crisi, giusto il richiamo contenuto al comma 5 dell'art. 270, che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura tra cui quella pendente innanzi a questo Tribunale RGE n. 29/2020 - G.E. dott.ssa Carughi Anita,; dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

ORDINA

Alla ricorrente ed ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, ad eccezione del seguente bene che la



ricorrente potrà continuare ad utilizzare: un'autovettura autovettura TG. data
immatricolazione 06/07/2004

FISSA

ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento della debitrice in euro 600,00 netti mensili, salve successive variazioni, mentre l'eventuale reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

ORDINA

La trascrizione della sentenza per quanto attiene i beni immobili ed i beni mobili registrati la trascrizione presso gli uffici competenti

AVVERTE

Il debitore che ai sensi dell'art. 283 CCII l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui agli artt. 283 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;

MANDA

la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 9.3.2023 .

Il Giudice estensore
dott. Valentina Vitulano

Il Presidente
dott. Francesco Abete

